

Serie Ordinaria n. 26 - Lunedì 22 giugno 2015

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 10 giugno 2015 - n. 107
Determinazioni finalizzate alla definizione della disciplina delle modalità di controllo sugli interventi a valere sulle ordinanze n. 15 e n. 16 del 20 febbraio 2013 e s.m.i.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo stato di emergenza è stato, da ultimo, con decreto legge 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n. 164, prorogato alla data del 31 dicembre 2015.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione per l'intera durata del periodo di emergenza;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5-bis);
- è stato disposto - articolo 3 - che i Commissari delegati finiscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il d.p.c.m. di cui all'art. 2, comma 2 del d.l. stesso, sulla base dei danni effettivamente verificatisi priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle contabilità speciali ed in particolare possono essere concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito».

Visto l'art. 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 che prevede che i contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa sono alternativamente concessi con le modalità del finanziamento agevolato e che rinvia la definizione delle modalità attuative ad apposito protocollo di intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Dato atto che detto Protocollo d'Intesa, stipulato il 4 ottobre 2012, prevede in particolare - all'art. 3 comma 7 - che «*contributi saranno puntualmente determinati dalle strutture comunali o regionali e verificati a campione dalla struttura commissariale ovvero dai sindaci ove delegati*».

Dato atto del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giu-

gno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Considerato che gli eventi sismici in Lombardia hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di inagibilità compiuti da tecnici che hanno provveduto alla compilazione delle schede Aedes - come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - per gli edifici segnalati.

Tenuto conto che alle diverse classificazioni di inagibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati e che si è ritenuto opportuno operare quindi una graduazione degli interventi di riparazione e recupero.

Dato atto che conseguentemente sono state emanate dal Commissario Delegato per la ricostruzione le ordinanze:

- n. 15 del 20 febbraio 2013 recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B - C)*» e s.m.i.
- n. 16 del 20 febbraio 2012 recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)*» e s.m.i.

che stabiliscono nel loro complesso le modalità per interventi finanziati dalle risorse assegnate al medesimo Commissario delegato su edifici ad uso abitativo che necessitano di riparazione, di rafforzamento strutturale locale, di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione.

Accertato che dette ordinanze prevedono altresì la possibilità di emanazione dell'ordinanza di inagibilità anche a seguito di verifica di agibilità disposta dal Sindaco ed eseguito da tecnico esperto o a seguito di presentazione di perizia asseverata o giurata ai sensi del comma 1, lett. b) e comma 5 dell'art. 3 del d.l. 74/2012 predisposta da professionista abilitato.

Considerato che il controllo di completezza e regolarità delle istanze di contribuzione e degli interventi di riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici è svolto dagli uffici comunali nell'ambito dell'istruttoria formale della documentazione allegata alla richiesta di contributi (art. 5, ordd. 15/2012 e 16/2012) e che gli stessi uffici comunali, al fine di garantire l'osservanza delle norme previste dalle ordinanze, vigilino sulla corretta esecuzione dei lavori anche mediante svolgimento di sopralluoghi puntuali.

Atteso inoltre che le richiamate ordinanze prevedono (art. 10) che la Struttura del Commissario delegato provveda ad attuare specifiche modalità di controllo tecnico amministrativo con metodo a campione sugli interventi e che il campione non potrà essere inferiore al 10% degli interventi eseguiti in ciascun comune secondo modalità che verranno indicate.

Ritenuto pertanto opportuno provvedere con la presente ordinanza ad individuare una prima serie di azioni funzionali alla definizione della disciplina delle modalità di svolgimento dei controlli sui progetti depositati al fine dell'ottenimento del previsto contributo a valere sulle ordinanze 15/2012 e s.m.i. e 16/2012 e s.m.i..

Acquisito in merito il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 4 giugno 2015.

Preso atto altresì dell'avvenuta condivisione con le rappresentanze territoriali relativamente alle previsioni della presente ordinanza.

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate

Articolo 1 Oggetto ed ambito di applicazione

La presente ordinanza è volta ad indirizzare le modalità di controllo degli interventi di riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici che beneficiano di contributi a valere sul fondo di cui all'art. 3 bis del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ovvero su altre risorse rinvenienti a valere sul

fondo per la ricostruzione ex art. 2 del d.l. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 riconosciuti secondo i criteri e le modalità previste dalle a valere sulle ordinanze 15/2012 e s.m.i. e 16/2012 e s.m.i..

Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle provincie di Mantova e Cremona nei quali siano state presentate domande di contribuzione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle civili abitazioni di cui alle Ordinanze 15 e 16 e ss.mm.ii.

Articolo 2

Vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori

La vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, finalizzata a garantire l'osservanza delle norme previste dalle ordinanze n. 15/2012 e n. 16/2012 e ss.mm.ii. viene assicurata dai comuni anche mediante svolgimento di sopralluoghi puntuali da svolgersi anche durante la fase istruttoria. Al fine di uniformare i controlli sugli interventi che accedono ai contributi pubblici si stabilisce che debbano essere assoggettati a sopralluogo (non meno di uno) tutti gli interventi ammessi a contributo.

Degli esiti del sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale che dovrà essere conservato nella pratica relativa.

Articolo 3

Indirizzi volti a disciplinare l'effettuazione dei controlli a campione

I controlli a campione previsti dall'articolo 10 comma 2 delle Ordinanze 15/2012 e s.m.i. e 16/2012 e s.m.i. riguardanti gli interventi disciplinati da dette ordinanze sono svolti dalla struttura commissariale che, data la limitatezza del personale assegnato e assegnabile (in rapporto alla complessità ed all'articolazione dei compiti assegnati) si potrà avvalere allo scopo di un supporto tecnico specifico. La struttura commissariale, nell'espletamento dei propri compiti, si avvarrà dell'assistenza del Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 4

Pubblicità

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Roberto Maroni